# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(COLOMBO)**

—

*Presentato il 13 giugno 1988*

Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette

Relatore: **Franco BORTOLANI**

**Nota: Testo approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) nella seduta del 30 giugno 1988. In data 29 giugno 1988 l'Assemblea ha concesso l'autorizzazione, per il relatore, a riferire oralmente in Aula.**

| TESTO DEL GOVERNO | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| **Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.** | *Identico.* |
| ART. 1. | ART. 1. |
| 1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1990. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. | 1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un Centro di Servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un Centro di Servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici. |
| ART. 2. | ART. 2. |
| 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.<br>2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. | *Identico.* |